



Regione Abruzzo

Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 98 DEL 5 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: Recepimento DPCM 3 novembre 2020. Misure in materia di trasporto pubblico integrative della O.P.G.R. n.85 del 15 settembre 2020

VISTO l'art. 32 della Cost.;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTE le seguenti normative contenenti le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività:

- Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - Decreto Cura Italia Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27);
- D.L. 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare epidemia da COVID19", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35;
- "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
- D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
- Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRES-DGPRES-P del 29 aprile 2020;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le seguenti ulteriori fonti normative riguardanti, nello specifico il settore trasportistico:

- "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore trasporto e logistica" sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'Allegato 14 del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- "Linee guida per l'informazione degli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19" di cui all'Allegato 15 del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- DPCM 11 giugno 2020, allegato 15 recante "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico";
- OPGR n.74 del 14 giugno 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza e modifiche



Regione Abruzzo

Il Presidente della Regione

ad alcuni dei precedenti Protocolli di cui all'Ordinanza n. 70" SEZIONE 15- Protocollo di sicurezza per i trasporti e la logistica;

- O.P.G.R. n. 77 del 31.07.2020 Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: Disposizioni in materia di trasporto pubblico per le persone che fanno ingresso in Abruzzo dalla Bulgaria e Romania;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione del 6 agosto 2020;
- Dpcm 7 agosto 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; Il Presidente della Regione
- O.P.G.R. n. 79 del 13.08.2020 Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: Disposizioni in materia di trasporto pubblico per le persone che fanno ingresso in Abruzzo dalla Bulgaria e Romania. Conferma misure stabilite dalla Ordinanza del Presidente della G.R. n° 77 del 31.07.2020;
- DPCM 7 settembre 2020 "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico" che autorizza il riempimento dei mezzi del trasporto pubblico all'80% dei posti consentiti da carta di circolazione;

DATO ATTO CHE

le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 12 al D.P.C.M. 11 giugno 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;

tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID- 19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori); a tal fine è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo 24 aprile 2020) e il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere;

VISTA la OPR n.85 del 15 settembre 2020 e relativo allegato n.1;

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 pubblicato in G.U. 265 del 25.10.2020;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020;

RITENUTO pertanto, di procedere al recepimento delle disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020 e aggiornare le misure anti-contagio nei trasporti integrando quanto disposto dalla OPR n.85 del 15 settembre 2020 recante "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico";

DATO ATTO che in base a quanto previsto dall'art.11, comma2 del DPCM 3 novembre 2020, in relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto,



Regione Abruzzo

Il Presidente della Regione

da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, può integrare o modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15 del medesimo DPCM, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14 del medesimo DPCM.

DATO ATTO che in base a quanto previsto dall'art.13 del DPCM 3 novembre 2020 il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al citato DPCM, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. in recepimento di quanto disposto dal DPCM 3 novembre 2020, quanto segue
 - a) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 % dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo conseguentemente in via prioritaria una maggiore occupazione dei posti a sedere e la parziale occupazione di quelli in piedi fino al raggiungimento complessivo della percentuale di cui sopra. Detto coefficiente sostituisce quelli diversi già previsti nei protocolli e nelle linee guida vigenti. Nella individuazione dei posti occupabili bisognerà dare preferenza a quelli situati in posizioni maggiormente interessate da ricambio dell'aria. I posti a sedere non occupabili dovranno essere contrassegnati con marker, così come dovranno essere individuati con marker le eventuali postazioni in piedi.
 - b) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
 - c) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata in aggiunta alla attività quotidiana di sanificazione prevista nella OPGR n. 85 del 15.09.2020;
 - d) è in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l'arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi trasporto pubblico o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.



Regione Abruzzo

Il Presidente della Regione

2. di confermare la riattivazione del 100% dei servizi di trasporto presenti nei programmi di esercizio delle aziende titolari di servizi di trasporto pubblico locale su gomma e ferro con esclusione dei servizi scolastici aggiuntivi di cui alla D.G.R. n.521 del 28 agosto 2020 in conseguenza della sospensione della didattica in presenza per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado disposta dalla OPGR O.P.G.R. n. 92 del 26.10.2020 e ribadita dal DPCM 3 novembre 2020;
3. di confermare l'obbligo per le aziende di effettuare un costante monitoraggio dell'andamento dei servizi al fine di adottare le seguenti misure correttive:
 - a) previsione di corse supplementari (o comunque con maggiore frequenza) in caso di incapacità dei mezzi rispetto alla domanda effettiva di mobilità utilizzando le procedure fissate dalla D.G.R. n.521 del 28 agosto 2020;
 - b) eliminazione delle corse in caso di assenza di domanda di mobilità, al fine di evitare l'inutile circolazione di mezzi vuoti, previa richiesta e relativa autorizzazione del servizio DPE005 del Dipartimento Trasporti e Infrastrutture. Detta richiesta dovrà essere corredata da un documentato monitoraggio sui passeggeri trasportati di ogni singola corsa di cui si chiede la soppressione, relativo ad un arco di tempo pari almeno a 7 giorni antecedenti alla presentazione della domanda.
4. di confermare le misure di cui alla O.P.G.R. n. 85 del 15.9.2020 per quanto non modificate dal presente provvedimento;
5. di dare atto che le misure di cui al presente provvedimento potranno essere aggiornate in seguito alla eventuale classificazione, con Ordinanza del Ministero della Salute, della regione Abruzzo tra le regioni con uno scenario a rischio alto di tipo 3 o 4 ai sensi di quanto disposto dagli artt.2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020;
6. che la violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, cui provvedono gli organi di polizia e vigilanza competenti ai sensi della Legge 689/1981.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione della stessa.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, ai Prefetti, ai Comuni, alle aziende di trasporto regionali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Dirigente del Servizio DPE005
(Dott. Tobia Monaco)
(firmata digitalmente)

Il Direttore del Dipartimento
Infrastrutture e Trasporti
(Ing. Emidio Primavera)
(firmata digitalmente)

Il Presidente della REGIONE ABRUZZO
Dott. Marco Marsilio
(firmata digitalmente)